



Ufficio d'Ambito di Bergamo

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato

Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167

Tel. 035-211419 Fax 035-4179613

e-mail: info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it <http://www.atobergamo.it/>

Prot. n. 171

Bergamo, 13 gennaio 2025

Spett.le

Comune di Casnigo

protocollo@cert.casnigo.it

Spett.le

Uniacque S.p.A.

info@pec.uni acque.bg.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS relativa al SUAP per il progetto di ampliamento del complesso industriale esistente Ditta Agro Castello s.r.l. in variante al PGT del Comune di Casnigo. Parere di compatibilità con il Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 50 comma 3 delle NTA del PTUA approvato con D.G.R. n. 6990 in data 31.07.2017.

In relazione alla vs. nota del 18.12.2024 ns. prot. n. 7350 del 19.12.2024 relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del SUAP per il progetto di ampliamento del complesso industriale esistente Ditta Agro Castello s.r.l. in variante al PGT del Comune di Casnigo, in qualità di ufficio territorialmente interessato, si trasmettono le seguenti osservazioni.

Nello specifico, dalle informazioni desumibili dallo studio preliminare ambientale la variante al PGT prevede di realizzare nuove superfici in ampliamento dell'attività esistente per una consistenza di 1.098,80 mq di S.C. (superficie coperta), complessivamente l'aumento della S.L.P. (superficie lorda di pavimento) dell'area produttiva è di 1.085,60 mq.

L'intervento progettuale in oggetto prevede di:

- realizzare un nuovo fabbricato destinato a magazzino di deposito su due piani (piano interrato e piano terra), realizzato in aderenza al fabbricato esistente;
- modificare la pendenza dello scivolo esistente per permettere l'accesso al piano interrato sul lato ovest del nuovo magazzino;
- realizzare due tettoie coperte ad uso carico e scarico merci e deposito aventi S.C. di 260,80 mq e S.L.P. di 260,80 mq e altezza di circa 5,00 m e 4,00 m una, mentre l'altra con S.C. di 275,60 mq e S.L.P. di 275,60 mq e altezza di circa 5,00 m e 4,00 m, quest'ultima da realizzare a confine con la ditta Poliplast S.p.A.;
- realizzare un fabbricato di 107,62 mq (20,50 m x 5,25 m) da destinare a laboratorio con S.C. e S.L.P. di 107,62 e con altezza netta interna di 3,00 m;
- posare due nuovi silos di diametro di 290 cm e con S.C. pari a 13,20 mq (6,60 mq x2) di dimensioni e struttura uguali a quelli esistenti in quella zona.

L'area in oggetto attualmente ricade all'interno dell'agglomerato AG01606001 "Valle Gandino" ed è servito da pubblica fognatura come evidenziato nella figura 1.

Si ricorda che:

-le eventuali nuove aree di edificazione poste all'interno dell'agglomerato o confinanti con lo stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito all'impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno;

--una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/adequate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni;

Si invita inoltre, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a tener conto di quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo della risorsa idrica e di mettere in atto le disposizioni emanate con il Regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017, "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005", essendo le stesse applicabili a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione e quanto previsto dall'aggiornamento normativo R.R. n. 8 del 19.04.2019.

La riduzione della permeabilità del suolo, in base all'art. 4 del R.R. 7/2017, va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterato rispetto alla condizione zero preesistente all'urbanizzazione.



Figura 1: In verde l'AG01606001 "Valle Gandino" in rosso l'area oggetto di variante.

La ditta Agro Castello s.r.l. attualmente non è in possesso di nessuna autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e/o acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche.

Si rammenta che, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 art. 137, comma 1, chiunque apra o effettui scarichi industriali in rete fognaria senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata, incorrere nelle violazioni delle disposizioni e norme legislative in materia.

Pertanto per la regolarizzazione dello scarico in pubblica fognatura di eventuali nuove attività produttive, secondo le norme vigenti, si segnalano i tre casi seguenti:

- a) in caso di scarico di acque reflue domestiche, non è necessaria l'autorizzazione, ma solamente il permesso di allacciamento alla pubblica fognatura che risulta senza termine di validità. Per acque reflue domestiche si intendono quelle derivanti da servizi igienici, da pompe di calore, da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti e da condense degli impianti di condizionamento;
- b) in caso di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico deve presentare richiesta/comunicazione di assimilazione all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa (procedura e modulistica disponibili sul sito www.atobergamo.it). La dichiarazione di assimilazione che ne consegue da parte dell'Ufficio di Ambito della Provincia di Bergamo non ha termine di validità.
- c) in caso di scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, il titolare dello scarico deve presentare aggiornamento dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) al SUAP del Comune di Casnigo. L'A.U.A. è valida per 15 anni;

Per quanto riguarda il gestore del Servizio Idrico Integrato, Uniacque S.p.A., con nota del 10.01.2025 ns. prot. n. 154 del 13.01.2025, esprime parere favorevole condizionato al rispetto della seguente prescrizione:

- Il permesso di allacciamento alla fognatura, se presente, dovrà essere aggiornato con la tavola planimetrica comprendente l'ampliamento in oggetto e le modalità di smaltimento delle acque meteoriche. Qualora non fosse presente il permesso dovrà essere regolarizzato mediante la modulistica disponibile sul sito www.uniacque.bg.it e in particolare ai sensi dell'art. 67 dovranno essere adottate tutte le soluzioni per lo smaltimento delle acque meteoriche di tutto il comparto in recapiti diversi dalla fognatura comunale. Se da relazione geologica non fosse possibile recapitare le acque meteoriche in recapiti diversi dalla fognatura le stesse dovranno recapitare nell'allaccio esistente previa laminazione con portata di 4 l/s per ha di superficie impermeabile con limite assoluto di 4 l/s per superfici di estensione superiore a 1 ha.

Si chiede all'amministrazione comunale, una volta attuati e realizzati gli interventi oggetto di variante, di darne comunicazione alla scrivente.

In conclusione si esprime parere favorevole circa la compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito.

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.)

Referente: ing. Stefania Peretto
Tel. 035/211419 - int. 3
e.mail: stefania.peretto@atobergamo.it